

prend una position prudente. P. ex. il explique (p. 130 ss.) la théorie de Kunkel sur le *ius respondendi* (une sorte de monopole pour certains juristes privilégiés), mais hésite à l'accepter; il mentionne en note (p. 283 nt. 209) l'opinion de Scheltema sur le fameux « commentaarverbod » de Justinien (défense de glisser des commentaires dans les manuscrits du Digeste) mais ne la suit pas; il ne s'extasie pas sur la rapidité avec laquelle la commission de Tribonien aurait travaillé, mais pense qu'elle a pu arriver au bout de sa tâche sans devoir se dépêcher outre mesure (p. 280). En effet, dit-il, « il ne faut pas se laisser influencer par les discussions sans fin et la procédure interminable nécessaires pour mettre sur pied de manière démocratique un code moderne ». L'auteur aurait-il pensé aux quarante ans de travail assidu qu'il a fallu pour rédiger et faire entrer en vigueur, du moins partiellement, le nouveau Code civil néerlandais (Nieuw Burgerlijk Wetboek)? Dans sa Préface (p. V s.) Spruit justifie la publication de son ouvrage sans cacher son malaise vis-à-vis du « nationalisme myope » qui caractérise de plus en plus le curriculum de l'étudiant dans nos facultés de droit, alors que, justement, un peu plus d'attention pour le patrimoine romain en vue d'un droit commun européen serait indiquée. On ne peut que se rallier à son opinion. [FELIX WUBBE].

2. Alvaro d'Ors è uno dei pochi giusromanisti, tra quelli che restano, i quali non si piegano al peso dell'età ed alla sofferenza che in lui (che in me) produce l'incomprensione sempre crescente della essenzialità non solo scientifica, ma anche didattica del diritto romano. In Spagna, seguendo l'esempio indegno di altri paesi del così detto mondo civile (e anticipando la pecorina adesione a questi orientamenti che si va preannunciando in Italia), l'insegnamento giusromanistico è stato ridotto dalle autorità superiori a poche ore, quasi a pochi minuti, di prassi settimanale. Male, malissimo, è ovvio; ma che almeno quel tempo angusto sia utilizzato al meglio, e cioè non con superficiali esposizioni delle « curiosità » romane, ma con sintesi raffinate (e comprensibili) delle buone ragioni di sopravvivenza, nelle Facoltà giuridiche universitarie, di un'esperienza giuridica ad altissimo livello. Di qui la coraggiosa decisione del d'Ors di rinunciare a nuove edizioni del suo ben noto libro istituzionale e di passare ad un breve, ma densissimo libro di *Elementos de derecho privado romano* in dodici, dico dodici, lezioni (Univ. de Navarra ed., 3ª ediz., Pamplona 1992, p. 165, con indice analitico). Tentativo riuscito? Ebbene, sì: almeno a mio parere, riuscito, né esente da affermazioni originali (v. ad es. p. 97). Ma non si illuda lo studente spagnolo di poter scorrere queste poche pagine con un occhio solo. Anche se la *solutio* viene chiamata « pago » e la *confessio in iure* viene chiamata « allanamiento », il discorso è breve, ma sodo e compatto, costringendolo anche suo malgrado a pensare. (Che noia questo diritto romano che ti costringe a pensare). [A.G.].

3. Nuova edizione (l'ottava) del *Profilo del diritto romano* di Antonio Guarino (Jovene ed., Napoli 1994, p. 245): un libro che si è rivelato sempre più prezioso. Nato nel 1952, con il titolo *Profilo di diritto privato romano*, come esposizione organica e sintetica degli elementi di fondo dello *ius privatum Romanorum*, il volume fu poi trasformato, nel 1984, in una sintesi di carattere sistematico-storico

mento nel campo delle scienze sociali e giuridiche denominato « metodo comparativo », analizzato nel successivo quarto capitolo (p. 140-164). Il dibattito europeo sulla ricostruzione storiografica delle società primitive avrebbe poi trovato un giovane e valeroso esponente in Pietro Bonfante, di cui il C.C. ricostruisce dapprima la formazione scientifica (cop. V: p. 165-215), segnata da un'approfondita (e spesso sottovalutata) conoscenza delle opere di Giovan Battista Vico, per poi analizzare (cap. VI: p. 217-246) i significati e le implicazioni dell'opera su « *Res Mancipi* » e « *nec Mancipi* », la quale, partendo da un problema specifico del diritto romano, pose in rilievo una duplice e contrapposta influenza (individuale e sociale) sul regime della proprietà nelle società più risalenti. Prima di passare all'autore successivo, viene proposta una ricostruzione dell'evoluzione delle « teorie patriarcali » (cap. VII: p. 247-278), il cui superamento, addebitabile ad una crisi dei più generali orientamenti positivistici, può esser rappresentato dalla *Geschichte des Alterthums* di Eduard Meyer (cui è dedicato l'VIII capitolo: p. 279-301): opera che, se da un lato, nella prospettiva della ricerca del C.C., ribalta quel tipo di ricostruzioni sociologiche affermatesi in Europa nel corso del secolo diciannovesimo (ma le cui radici sono forse da individuarsi in impostazioni già di tipo illuministico) e, proprio a ragione della sua tendenza 'panstatalista', finisce con l'assumere una chiara valenza politica, dall'altro sicuramente introdusse nuovi e fecondi elementi nel dibattito storiografico. Il capitolo IX (p. 303-341) viene dedicato all'analisi degli studi ottocenteschi sul 'territorio' romano, originati dall'appendice alla prima edizione (1812) della *Storia* del Niebbur, e che poi sfoceranno nella riflessione sulla città romana di Weber (cap. X: p. 343-359) che, attraverso una 'laicizzazione' della visione storica, giunse a negare come problema storico il rapporto genetico tra ordinamenti familiari e strutture politiche. L'accennato carattere di provvisorietà della ricostruzione del C.C. viene infine, dallo stesso a., considerato esemplare in merito al capitolo finale del lavoro, dedicato (p. 361-374) alla personalità di Biagio Brugi e ai suoi studi sulle servitù. [M.V.].

5. Il volume sulla *militia* delle « Guide allo studio della civiltà romana » della società editoriale Juvence, che si collegano idealmente e in parte sostanzialmente alla *Guida* di Arnaldi ed Ussani, doveva essere del Forni. Ma purtroppo l'autore non ha potuto curarlo. È stato affidato quindi ad Alessandro Milan, già esercitatore all'Università di Padova, ora professore di latino e greco a Venezia, cultore da tempo della materia (cfr. *Labeo* 27 [1981] 250 ss.; v. poi *Sodalitas Guarino* 3 [1984] 1037 ss.); M.A., *Le forze armate nella storia di Roma antica* (Roma 1993) p. 319 + tav. esauriente e limpida la trattazione, attenta, pur nella sua stringatezza, ai presupposti socio-economici, ai risvolti politici, alle implicazioni giuridiche. Al racconto delle vicende storiche, articolato in diciassette capitoli (p. 7-205), seguono 'schede' su vari aspetti, dalle armi e le macchine da guerra alla marcia, alle punizioni e ricompense, eccetera. La bibliografia (p. 287-314), articolata per temi, ha riguardo soprattutto agli scritti degli ultimi vent'anni. [V.G.].

6. Nel 1983 (in *Labeo* 29, p. 212) dedicai parole di sincero elogio, anche se non in tutto e per tutto di consenso, al libro di Paul M. Martin sull'idea della regalità a Roma. Altrettali parole di elogio, ed in più di frequente adesione, mi piace oggi

di rivolgere al secondo volume dell'opera, relativo al periodo che va dal sec. IV a.C. sino al principato di Augusto (M. P. M., *L'idée de royauté à Rome. Haine de la royauté et séductions monarchiques du IV<sup>e</sup> siècle av. J.-C. au principat augustéen* [Adosa ed., Clermont-Ferrand 1994] p. XXIII-511). Con piena padronanza di fonti e letteratura, l'a. suddivide dieci densi capitoli (ed in più un'introduzione e una conclusione) in cinque parti, aventi rispettivamente ad oggetto: le manifestazioni esteriori (ed insistentemente proclamate) dell'*odium regni* (p. 1 ss.); i riflessi di questo *odium* nella diffusa antitesi tra *libertas omnium* e *dominatus unius* all'interno della *respublica* (p. 97 ss.); le molteplici utilizzazioni della tradizione regale arcaica a fondamento della grandezza di Roma repubblicana (p. 185 ss.); le varie manifestazioni, da Caio Mario a Giulio Cesare, di regalità mascherata (p. 257 ss.); il principato di Augusto nella sua irrisolta ambiguità politico-costituzionale (p. 389 ss.). Lettura, a mio avviso, molto gradevole e ricca di spunti che invitano ad ulteriori riflessioni e dubbi. Unica menda, se m'è consentito dirlo, è la « post-fazione » di p. 475-77, nella quale l'a. si pone (senza in realtà darvi risposta) due curiose domande: perché Roma abbia dapprima abolito il regno e poi abbia finito per far ritorno al monarchismo; e perché l'*odium regni* abbia impedito, a guisa di tabù, di denominare regno il principato di Augusto. Non cederò alla tentazione di prendere spunto da questi interrogativi per chiedermi, sul piano analogico, perché ai giorni nostri i popoli così detti civili (chiudendo, a così dire, gli occhi) escludono sdegnosamente (se pur si pongono il problema) che la abolitissima schiavitù sia qua e là sostanzialmente risorta, o che certe guerre liberatrici siano nella sostanza guerre di aggressione. Nulla di tutto questo. Mi basta segnalare che in età augustea gli elementi « libero-repubblicani » dello stato (con i rilevanti interessi economici ad essi connessi) erano ancora troppo forti perché il sagace Ottaviano (come già, del resto, prima di lui Cesare, quando la corona di re gli venne offerta) li estirpasse tutti ed a pieno. E mi basta aggiungere l'invito al M. di dedicare un terzo volume delle sue ricerche ai tempi da Augusto a Diocleziano (o, meglio ancora, a Costantino) per rivelare a se stesso e a noi (possibilmente con utilizzazione più approfondita dei contributi apportati in materia dai giusromanisti) come e quando il processo del ritorno di Roma al monarchismo (basato, questo, sull'esplicita giustificazione della *lex regia* di investitura: cfr. Ulp. D. 1.4.1 pr.) realmente si concluse. [A. G.]

7. Non è la prima volta che leggo con ammirazione uno scritto di Dieter Nörr, studioso germanico cui riesce di coniugare in modo veramente felice l'« esprit de géométrie » del ricercatore attentissimo e bibliograficamente superinformato con l'« esprit de finesse » dello storiografo ad alto livello, cioè del creatore di visioni originali e attraenti degli argomenti affrontati. Le pagine del denso, ma tutt'altro che greve, volume da lui dedicato alla « filosofia » del non dichiaratamente filosofo Savigny (N.D., *Savignys philosophische Lehrjahre. Ein Versuch* [Klostermann ed., Frankfurt a.M. 1994, n. 66 delle « Studien zur Europäischen Rechtsgeschichte » di « Ius commune »] p. XIV-369) sono state per me, anche a causa della loro limpidezza di espressione, non solo gradevoli, ma anche e sopra tutto istruttive (per esempio, nell'analisi dei rapporti del pensiero savigniano con quello di F.H. Jacobi). Il libro non è, insomma,

un'illustrazione di ciò che si legge negli scritti di Savigny (ivi comprese varie lettere private), ma è molto di più: è un'interpretazione (un « tentativo » di interpretazione, dice modestamente l'a.) del pensiero e del magistero del grande Federico Carlo, la quale ha, mi par di capire, caratteri di novità e di stimolo ad ulteriormente interpretare. Ed è nel « mi par di capire » che ho appena scritto la implicita e sconsolata, ma doverosamente onesta, ammissione della mia personale incapacità, per difetto di cultura, di andare oltre i limiti di un tagliacarte informativo. L'opera merita una recensione critica alla quale purtroppo non sono in grado di elevarmi. Mi auguro che altro od altri studiosi provvedano in luogo mio, ed al più presto, ad assegnarle la cifra che le spetta. [A. G.].

8. Bene ha fatto Bernardo Santalucia a raccogliere in volume i suoi *Studi di diritto penale romano* (L'Erma di Bretschneider ed., Roma 1994, p. V-262). Si tratta, a mio avviso, di saggi dalle cui conclusioni si può talvolta dissentire, ma del cui rigore e della cui limpidezza di espressione non si può mai avere altro che stima. Tanto più grata è ai giusromanisti l'impresa, in quanto il S. è, a mia conoscenza, un avarissimo distributore di « estratti », sicché chi avesse interesse ai suoi scritti (com'è il caso mio) era sinora costretto, per tenerli tutti sott'occhio, a fascicolarli in fotocopia. E ciò spero che non avvenga per gli almeno altri due articoli del laboriosissimo autore che sono rimasti (perché di composizione successiva) fuori dal volume degli *Studi*: cir. *Homenaje Murga* (1994) 785 ss., nonché *Le strade del potere* (1994) 91 ss. [A. G.].

9. « Un bon architecte ne saurait se dispenser de prendre en compte les droits et devoirs des voisins entre eux »: da questa semplice premessa Catherine Saliou costruisce un interessante studio (*Les lois des bâtiments. Voisinage et habitat urbain dans l'empire romain. Recherches sur les rapports entre le droit et la construction privée du siècle d'Auguste au siècle de Justinien* [Institut Français d'Archéologie du Proche-Orient, Beyrouth 1994, p. 340]), che, nel restituire il quadro complesso dei rapporti di vicinato nelle grandi città dell'impero, realizza un efficace confronto tra dati giuridici ed archeologici. Così gli istituti che connotano il sistema del vicinato e la relativa elaborazione giurisprudenziale riacquistano la propria dimensione vitale di fronte alle realtà materiali degli agglomerati urbani, nella prospettazione organica di interessi socio-economici concreti e di tecniche specifiche dell'edilizia abitativa. Anche il vasto apparato illustrativo (68 figure) conferisce incisività visiva alla ricostruzione storica dei profili giuridici del vicinato. L'indagine (che risulta delimitata cronologicamente ai sec. I-VI d.C. e geograficamente ai territori dell'Italia, del Medio Oriente e dell'Africa settentrionale) si snoda nei tre differenti livelli di rapporti di vicinato, i quali si dispongono in maniera concentrica intorno allo spazio domestico. Innanzitutto il vicinato immediato (parte prima, p. 19-83), che si contrappone ai sistemi con unità abitative indipendenti (separate dal decenvirale *ambitus*), e si esplica nelle forme eterogenee, ma funzionalmente collegate, del *paries communis* da un lato, della *servitus tigni immittendi* ed *oneris ferendi* dall'altro: laddove il ricorso al regime di comunione o a quello di servitù consegue rispettivamente ad uno sviluppo urbano pianificato ovvero ad un processo spontaneo ed agglutinante di espansione edilizia. Su un piano differenziato si collocano poi

Pecoraro, hanno coinvolto da anni il CNR., le competenti soprintendenze, studiosi (in particolare W. Johannowsky) ed enti locali per porre riparo alla lacuna: il risultato di tale impegno è stato reso noto in un volume (il primo della serie di tre), intitolato *Nuceria Alfaterna e il suo territorio. Dalla fondazione ai Longobardi*, a cura di A. PECORARO con presentazione di G. PUGLIESE CARRATELLI (Aletheia Edizioni, Nocera Inferiore 1994) p. 267. Il volume non è teso a recuperare, sul filo superficiale di una versione evenemenziale, biografie e storie di casali e di casati. Tutt'altro. Esso fornisce, con brevi saggi che ne illustrano i nessi per recuperarla alla 'storia', la documentazione topografica, geologica, planimetrica, fotografica del sito e dei reperti (essenzialmente archeologici, non solo tombali, alcuni recentissimi) dell'ambiente in cui si collocava la città e della città stessa, un centro della valle del Sarno, retroterra del golfo di Salerno, osco, poi etrusco, conquistato dai Romani nel 308 a.C., distrutto da Annibale nel 206 tant'è che gli abitanti dovettero trovare rifugio ad Atella (Liv. 23.15 e 27.3), punto terminale della via Popilia, coinvolto nelle guerre italiche, saccheggiato da Spartaco, decaduto dopo l'eruzione del 63 d.C. per riemergere durante le guerre contro i Goti. [ALESSANDRO ADAMO].

12. Βρεξεκεξέξ κοδέξ κοδέξ. La lontana reminiscenza aristofanesca mi è venuta alla mente, davvero non capisco perché, nel leggere la p. 154 della *Zschr. für Papyrologie und Epigraphik* 183 (1994). Vi si susseguono tre taglienti dichiarazioni: la prima del dr. H. E. Braun, direttore della Fondazione Martin Bodmer, il quale deplora come atto di « piraterie litteraire » che il prof. E. Livrea, avendo avuto in amicizia la possibilità di esaminare il *Codex des Vistons* (P. Bodmer 38) della sua raccolta, ne abbia approfittato per pubblicarne un frustolo, prima che ne fosse edita l'*editio princeps*, in *ZPE* 100 (1991) 175-182; la seconda del prof. P. Livrea, il quale replica macché, macché, è stata solo una innocente anticipazione di testi « sottratti ormai da più di dieci anni all'imparziale attenzione della Scienza »; la terza dei prof. A. Hurst e J. Rudhart dell'Università di Ginevra, i quali prendono atto che il Livrea « avait conscience de publier un inédit », ma, dopo aver constatato che egli « a abusé de notre ouverture et de notre confiance », non aggiungono altro (che so? « Traître, insolent, trompeur, lâche, coquin, pendard, gueux, belître, fripon, maraud voleur »: così Martine in MOLIÈRE, *Méd. malgré lui* I.I i.f.), poiché hanno virtuosamente premesso di non voler entrare in polemica. Non sta a me trinciare giudizi in ordine alla controversia ora accennata. Non li trincio, ma osservo che essa si riferisce ad una questione tanto nota quanto le mille volte dibattuta: il diritto (o no) dello scopritore di un documento, o di un pezzo archeologico in genere, di tenerlo gelosamente per sé, sino a quando non abbia provveduto (se pur vi provvederà mai) a pubblicarne l'apografo e l'edizione critica. Noi giusromanisti ne sappiamo qualcosa, per tenerci vicini a Napoli, quanto meno per le Tavole Ercolanesi e per quelle del così detto Archivio dei Sulpicii: le une e le altre rimaste a lungo in gelosissima balia di chi, volendole personalmente riordinare e rendere di pubblica ragione, non solamente ha fatto passare anni ad anni di digiuno agli altri studiosi in attesa, ma (quel che è peggio) non ha evitato (o, malauguratamente, non è stato in grado di evitare) che il materiale si rovinasse e si disperdesse futilmente. (Guai a parlarne con il nostro in-

flessibile Javert partenopeo, l'epigrafista e papirologo Giuseppe Camodeca: lampi di furore balenano talvolta nelle sue oneste pupille). Ebbene, no. A parte il fatto che è ormai dimostrato essere stato solo frutto di una invenzione illuministica, il « *ius primae noctis* » che molti scopritori pretendono di esercitare sui loro reperti documentali, di cui essi e solo essi pubblicheranno l'*editio princeps*, è roba da Medioevo, roba spazzata via dalla Rivoluzione Francese. E poi, io capisco una notte, passo sopra ad una settimana, chiudo gli occhi su un mese, ma protrarre più in là questo preteso *ius* mi pare inammissibile, se non addirittura grottesco. Chi, stanco di attendere, lo infrange non è dunque un volgare pirata. Tutt'al più, si tratta di un benemerito corsaro, al quale spetta, come a Francis Drake, il conferimento del titolo di « Sir ». [A.G.]

13. Vanno moltiplicandosi le iniziative di traduzione di testi giuridici latini in paesi fra loro agli antipodi per contesto geografico, collocazione culturale e tradizione giuridica. L'attività ferve segnatamente in attinenza al *Corpus iuris*: in Germania vi attendono, come noto, Behrends, Knütel, Kupisch e Seiler, la cui 'lettura' tedesca delle Istituzioni giustiniane è disponibile sin dal 1990; Jorge Adame Goddard sta dando alle stampe, nella collana *Bibliotheca Iuridica Latina Mexicana*, una versione in castigliano di fonti 'giusromanistiche' (v. la segnalazione di S. SCHIPANI, in *Index* 20 [1992] 419); in Cina i Professori Yang Zhenshan e Huang Feng, assieme ad altri collaboratori, hanno già pubblicato *Corporis Iuris Civilis fragmenta selecta* (v. ancora S. SCHIPANI, in *Index* 21 [1993] 519 ss.); analoghi progetti sono stati avviati in Brasile e in Ungheria (v. sul punto C. PENNACCHIO, in *Labeo* 39 [1993] 131 s.). L'Italia non resta, una volta tanto, fanalino di coda: è finanziata infatti dal Ministero per l'Università una ricerca sul « Latino del diritto », coordinata a livello nazionale dai Prof. Sandro Schipani e Lelio Lantella, e già pervenuta a risultati di rilievo (sia pure, per vero, provvisori) nella traduzione dei *Digesta*. Non sorprende dunque, ed anzi ci allieta, la recente realizzazione di due volumi in elegante veste editoriale: il primo contenente le *Institutiones* di Giustiniano, il secondo i libri I-X dei *Digesta*, entrambi affiancati da versione in idioma olandese, a cura di J.E. SPRUIT, R. FEENSTRA e K.E.M. BONGENAAR (*Corpus Iuris Civilis. Tekst en Vertaling* 1. - *Instituten* [Walburg Pers, Zutphen 1993] p. IX-277, 2. - *Digesten* 1-10 [id. 1994] p. XLVI-834). Non nuovi a simili imprese (v., per tutti, *Labeo* 36 [1990] 405) i due autori sono ora intenti a porre a disposizione dei lettori dei Paesi Bassi anche la compilazione giustiniana: e, a quel che sembra, hanno già distanziato di qualche lunghezza i colleghi di altre nazioni. [F.L.A.]

14. *Hommage à Guillaume Cardascia* è il titolo del n. 3 (1995) della *Revue de l'association Méditerranées* (p. 293). Nel dubbio che qualche contributo contenuto nella raccolta in onore dell'eminente (e a tutti noi molto caro) orientalista potesse non essere all'altezza della sua personalità di studioso, i promotori del fascicolo di omaggio hanno fatto ricorso ad una soluzione molto semplice: quella di pubblicare alcuni tra i più interessanti articoli di lui stesso degli anni dal 1937 ad oggi. Diggiuno di esperienza in questo campo di ricerche, altro non posso fare, con la presente segnalazione, se non unirmi agli onori giustamente resi a G. Cardascia e rinnovare

l'espressione del mio alto apprezzamento per la grande chiarezza, quindi per la facile accessibilità, della sua prosa. Una sola piccola chiosa, questa. Nel pezzo inserito a p. 111 ss. l'autore ha illustrato da par suo la grande umanità della *Indulgence pour la première faute dans les droits du Proche-Orient ancien*: un orientamento, oltre tutto anche educativo, che è stato recepito in varie forme anche da gran parte delle legislazioni penali moderne (per esempio, in Italia, si pensi alla condanna condizionale). Ma quando si dice il progresso. A migliaia e migliaia di anni dalle normative di cui parla il Cardascia, ecco il da noi ammiratissimo e influentissimo Nord-America, alle soglie del 2000 d.C., da un lato ripristinare in molti suoi stati-membri la pena di morte (per gas, per iniezione di veleno, per arrostimento sulla sedia elettrica ecc. ecc.), dall'altro introdurre in California, a séguito di entusiastico referendum popolare del novembre 1994, il barbaro sistema punitivo del cd. « three strikes out », in forza del quale al terzo reato commesso, pur se di lieve entità, il recidivo viene spedito senz'altro all'ergastolo. Peccato che Hitler sia morto: la novità gli sarebbe piaciuta. Comunque, non è da escludere che quest'ultima americanata venga un giorno accolta, come già tante altre, dall'inchivevole legislatore penale italiano. [A. G.]

15. Non si può non plaudire all'attività scientifico-editoriale, continua, anzi intensificatasi, sempre ad alti livelli, che da alcuni anni va svolgendo la Fundación Seminario de Derecho romano « Ursicino Alvarez », animata da Javier Paricio. Alle iniziative già segnalate (cfr. V. G., in questa stessa annata della rivista, p. 125) si è aggiunta di recente quel che dalla veste editoriale diversa rispetto alle altre, ma uniforme per più di un volume, appare essere (anche se non è dichiarato) una nuova collana. Stampato nel 1994 (prefazione del Paricio dell'ottobre dello stesso anno), e distribuito ai primi del corrente anno, vi compare un volume di *Miscellanea romanistica* contenente dodici saggi privatistici (corredati da indice delle fonti) di A. Burdese (Laxes S. L. Fotocomp. ed., Madrid 1994) p. VII-299: un omaggio della Facultad de Derecho dell'Universidad Complutense all'autorevole giusromanista italiano, che si accompagna all'ambito conferimento a lui, da parte della stessa Facoltà, della laurea « honoris causa ». Della raccolta di scritti e dello stile degli stessi si dà conto nel « tagliacarte » successivo. Nella 'collana' è inserita inoltre la traduzione in castigliano di un notissimo ed introvabile testo sull'esperienza giuridica romana e quella di common law risalente al 1936, ossia W. W. BUCKLAND y A. MCNAIR, *Derecho romano y « Common Law »*. Una comparación en esbozo, 2ª ed. rev. por F. H. LAWSON, tr. esp. de I. CREMADES UGARTE (Serv. publ. Univ. ed., Madrid 1994) p. 449. Dell'utilità della diffusione di quest'ultimo testo per rilanciare studi comparativi lato sensu intesi è ovvio che *Labeo* convenga per aver manifestato altre volte interesse al tema (cfr. M. V., nell'annata 1994, p. 409 s.). [I. d.F.]

16. *Miscellanea romanistica* è il titolo di una raccolta di articoli pubblicati negli ultimi anni da Alberto Burdese su argomenti vari di diritto romano (Madrid 1994, p. VII-299). Dodici saggi di sobria estensione che spaziano dai problemi primari della certezza del diritto, dei modi dell'interpretazione giuridica, dell'insegnamento del diritto di Roma agli studenti di oggi, sino a temi più specifici (e tutti

molto « affollati » da controversie e da bibliografia) del processo civile, dei rapporti reali e delle obbligazioni (queste ultime esaminate con particolare riguardo alla « selva oscura » dei così detti contratti innominati). Rileggere (e, per un paio di essi, leggere in anteprima) questi contributi non è solo istruttivo, ma è anche e sopra tutto piacevole. È istruttivo perché Burdese non è uomo da impegnarsi a scrivere di alcunché senza avere qualcosa di nuovo e di ben meditato da dire. È piacevole perché Burdese è uno di quei rarissimi autori che il loro pensiero sanno esprimerlo con chiarezza e le loro critiche ad altri autori, pur doverosamente astenendosi dal tacerle, sanno manifestarle, sul piano della forma (vorrei dire dello stile), con garbo, con misura e, lode a Dio, con la evidente consapevolezza di avere a che fare non con gente che abbia torto e che diguazzi nel peccato, ma (tutto qui) con compagni di avventura dal parere diverso. [A.G.]

17. Con originale riflessione Piero Pajardi ripropone la vicenda processuale più nota della storia, semplice e paradossale insieme nelle sue complicazioni: il processo a Gesù. L'a., in uno studio pubblicato postumo di recente (P.P., *Il processo di Gesù* [Giuffrè ed., Milano 1994, p. XXXI-143]), ne ha ripercorso infatti le fasi drammatiche, susseguites in ritmo convulso; e ne ha evidenziato la sostanziale legittimità, rivelata dalla sussistenza di « una imputazione precisa, una istruttoria sufficiente, una possibilità di difesa, una condanna, una delibazione, perfino un regolamento di competenza, una esecuzione » (p. 77). E qui è la chiave interpretativa, il 'nucleo ideologico' che sostiene l'indagine, fino a collocarla, forse al di là delle intenzioni dell'a., su di un piano metastorico e metagiuridico. Gesù doveva sopportare il peso terribile di una condanna tanto assurda quanto necessaria: una condanna che, se di fatto poneva in essere la reazione preordinata e violenta del sinedrio alla imminente rivoluzione spirituale cristiana, si fondava d'altra parte sul compiuto ed incontestabile accertamento del reato di bestemmia. Si intende così che soltanto un elemento extragiuridico ed extraprocessuale, cioè un atto di fede da parte del popolo di Israele, avrebbe potuto vanificare l'accusa relativa e, quindi, sovvertire il corso del processo. Ma, dal momento che tale attestato fideistico non intervenne, la pronuncia del sinedrio (verosimilmente adottata in conformità con l'autonomia giurisdizionale riconosciuta da Roma alla Giudea) richiedeva soltanto la delibazione del governatore romano per divenire esecutiva. Del resto, i molteplici tentativi di mediazione attuati da Pilato, i suoi cedimenti all'innocenza di Gesù (« Ma che cosa ha fatto di male? » Matteo 27.23, Marco 15.14; «...ma insomma che cosa ha fatto di male costui? Non ho trovato in lui niente che meriti la morte » Luca 23.13 ss. e cfr. Giovanni 19.4, 6) sembrano preordinati proprio a far revocare o modificare la sentenza del processo religioso. Tutto ciò denoterebbe peraltro l'assenza di poteri discrezionali, se non nei limiti riconosciuti agli 'atti dovuti', del governatore nella concessione dell'*exequatur*. E, nella suggestiva ricostruzione dell'a., contribuisce a rivalutare la figura di Pilato in termini di « giurista forte e raffinato alla maniera romanistica », di « politico eccezionalmente dotato », di « gestore situazionale di grande saggezza ». Conseguentemente, contribuisce ad attenuare le responsabilità dell'autorità romana nel risultato del processo, in confronto al ruolo attivo e determinante svolto dal si-

nedrio in (legittima) rappresentanza del popolo ebraico (« Chi ha consegnato me nelle tue mani è piú colpevole di te », dice peraltro Gesù a Pilato: Giovanni 19.11). [OLINDO DI POPOLO].

18. Anna Maria Giomaro ha dedicato ai suoi studenti di Istituzioni di diritto romano dell'Università di Urbino un corso in due volumi incentrato sulla lettura (prevalentemente in traduzione) e su vari complementi illustrativi del manuale gaiano (G. A. M., *Spunti per una lettura critica di Gaio « Institutiones »* I. - *Il testo. Versione illustrata e ipotesi interpretative*, II. - *Schede di approfondimento. La verifica di una 'nuova dogmatica' sul testo gaiano* [Quattroventi ed., Urbino 1994] p. 279, 111). Io non son qui per sostenere (come, del resto, ho fatto francamente anche ad altri autori) che il metodo di basarsi su Gaio per l'istruzione elementare degli studenti non è quello che, per lunga esperienza didattica, trovo preferibile per l'efficacia dell'insegnamento: non ho bisogno che qualcuno spunti da dietro l'angolo per dirmi che non sono l'oracolo della verità, dal momento che il primo ad esserne convinto sono proprio io. Quel che mi preme è di dare pubblicamente e cordialmente atto ad una stimabile collega del coraggio di una iniziativa già tentata da pochissimi (per esempio, da E. Nardi) e di darle atto, in aggiunta, della fiducia (o almeno della speranza) che ripongo nell'efficienza e nel calore delle lezioni ed esercitazioni con cui essa agevolerà il necessario, indispensabile « congiungimento » tra il giovane discente di oggi ed il vecchio maestro dell'età antonina. Che poi, quanto a Gaio, si possa essere discordi, tra noi, nella lettura di questo o quel passo non è cosa che importi gran che. Anzi è cosa che, in questa segnalazione bibliografica, non importa affatto. Lascio il difetto di queste minuzie (come taluni dicono) « belletteristiche » a chi abbia una coda di paglia meno lunga della mia. [A. G.].

19. « Ho creduto sempre che la chiarezza costituisca la cortesia del filosofo... Ritengo che il filosofo debba riservarsi come proprio il rigore metodico, allorché investiga e persegue le sue verità, ma nel manifestarle ed enunciarle debba rifuggire dal cinico uso di cui si compiacciono alcuni uomini di scienza, di ostentare cioè in pubblico, come l'Ercole da fiera, il *biceps* del proprio tecnicismo ». Queste parole si leggono nella prima delle undici lezioni dettate da José Ortega y Gasset nel 1929 e pubblicate lo scorso anno sotto il titolo *Qué es filosofía* (trad. it. a cura di A. Savignano, *Cos'è filosofia?* [Marietti ed., Genova 1994] p. XXII-171). Le riproduco qui con piacere, non tanto per confermare che il vivido pensatore spagnolo conferma nel suo libro di essere un uomo di grande cortesia, quanto per affermare (e non è la prima volta) che non meno cortesi dei filosofi (quando sono cortesi) dovrebbero essere tutti gli altri uomini di pensiero, e tra questi i giuristi, e tra questi particolarmente i giusromanisti. Ciò che mi preme qui aggiungere è alquanto umiliante per me, ma è tuttavia (o può essere) opportuno per tutti noi. La scorsa delle pagine dell'Ortega (cui si è accompagnata, nello stesso periodo di tempo, la commossa lettura dei *Frammenti di filosofia* [Le Lettere ed., Firenze 1994, p. XII-414] con la quale si conclude, a cura di H. A. Cavallera, l'edizione delle *Opere* di Giovanni Gentile) mi ha procurato molti, moltissimi « momenti » di godimento, di reazione critica, di curiosità intellettuali di vario genere, ma non mi ha portato, confesso,

al traguardo di una comprensione esauriente di « qué es filosofía ». Colpa mia, questo è certo, e non del chiarissimo filosofo spagnolo. Ma anche effetto, forse (se proprio non lo dico per consolarmi), del fatto che la limpidezza del ragionamento e dell'esposizione a livello scientifico (non di volgarizzazione cioè) non è sufficiente ad erudire il profano, cioè chi non sia già addentro alla materia e non sia in grado di conoscere o di riconoscere le innumere implicazioni che quel ragionamento inevitabilmente sottendono. Il che, per venire alle cose nostre, mi induce a chiedermi se sia poi sempre e pienamente giustificata l'irritazione che talvolta ci prende di fronte all'incomprensione ed alla sottovalutazione di strutture elementari del diritto di Roma da parte di studiosi dell'antichità romana sotto aspetti diversi da quello giuridico, o anche da parte di studiosi del diritto moderno e della così detta teoria generale del diritto. Parlar chiaro probabilmente non basta, anche se è sempre incomensurabilmente meglio dell'inutilissimo « volgarizzare », semplificando e banalizzando cui taluni giusromanisti delle generazioni più giovani si vanno affidando (può darsi, anche in buona fede) in certi loro « appunti » di sapore turistico ai quali starebbero bene titoli come « Il diritto romano visitato in tre giorni », « Le principali curiosità del diritto romano », o anche (perché no?) « Diritto romano by night ». Parlar chiaro, dicevo, non basta. O ci isoliamo definitivamente tra noi della specialità, palleggiandoci vicendevolmente la *stipulatio* e Labeone sino alla morte, oppure facciamo, di nostra iniziativa e con le nostre forze, così come ormai da molti anni vado auspicando, una incursione nei campi dell'antichistica e della moderna teoria generale, apprendendo meglio i loro specifici linguaggi e « traducendo » in essi le nostre esperienze, per quel non poco, anzi per quel molto che valgono. Lo si è fatto per il mais, lo si è fatto per il caffè, lo si è fatto per le banane, lo si è fatto per tante altre mercanzie benefiche o comunque gradevoli. Facciamolo anche per il nostro « prodotto ». Il quale, se ben « tagliato » e confezionato, è anche, per i giuristi di buon gusto, ne sono sicuro, altamente organolettico. [A. G.]

20. Racchiusi in un austero volume, fra gli « *Acta Instituti Romani Finlandiae* » (n. 13), i risultati di un ciclo di seminari su senato ed assemblee popolari dai primordi della repubblica al periodo graccano, svoltisi presso l'Istituto finnico di Roma fra il 1986 e il 1989. Cinque i contributi che compongono « *Senatus Populusque Romanus* », *Studies in Roman Legislation* (Helsinki University Press, Helsinki 1993, p. VII-186), preceduti da una succinta Introduzione a cura di Unto Paananen (p. 1-8). Di Paananen anche il saggio introduttivo, *Legislation in the « comitia centuriata »* (p. 9-73), senz'altro il più denso della raccolta: l'a. ripercorre i dati fondamentali della tradizione annalistica sulle leggi (88 in tutto), emanate dal 509 al 133 a.C., solitamente addebitate all'attività dell'assemblea centuriata, classificando i provvedimenti in quattro nuclei (leggi « *secundum fontes* », « *de magistratibus* », « *de bello indicendo* » e « *secundum rogatorem* »). Quanto al primo gruppo, cui l'a. ascrive quattro provvedimenti (la *Valeria de provocatione* del 509, l'*Aternia Tarpeia* del 454, le *XII Tabulae* e la *Valeria Horatia de plebiscitis* del 449), che talune fonti apertamente asseriscono emanati *centuriatis comitiis*, l'a. rileva la nebulosità dei dati in argomento, per ipotizzare che il delinarsi delle competenze legislative fra concili

sfuggire ai creditori irritasse oltremodo questi ultimi. Nel sospendere il giudizio sul punto, ci piace segnalare come, proprio in materia, una giovane studiosa napoletana, in un lavoro di cui si annuncia prossima la pubblicazione, sia pervenuta a conclusioni di tenore opposto: *Quot capitum vivunt, totidem studiorum*. [F. L.A.].

21. Se non avessi stima dell'acutezza, dell'onestà intellettuale, sopra tutto del garbo e del senso della misura del giusromanista barese Renato Quadrato, non gli dedicherei queste righe. Di che si tratta? Di questo. In un denso articolo dal titolo '*Hominis appellatio*' e *gerarchia dei sessi*, pubblicato in *BIDR.* 94-95 (1991-92) 309 ss., il Q. si imbatte in Gai 2.126 (p. 322) e ne difende legittimamente la genuinità, ma siccome il Solazzi, dopo averlo del pari difeso contro il Kniep, vi ha, anni dopo, ipotizzato un intervento glossatorio postclassico, egli prorompe in questo sorprendente giudizio: il Solazzi ha avuto « un precipitoso, rocambolesco ripensamento ». Anche se su Gai 2.126 non desidero in questa sede pronunciarmi, ricordo a me stesso, e a chi ha letto qualcosa di mio (cfr. ad esempio, le *Pagine di diritto romano* 1 [1993] 428 s.), che il gran numero di glossemi intravvisti dal Solazzi nel Gaio Veronese ha suscitato, da tempi molto anteriori a quelli dell'entrata tra noi giusromanisti del Quadrato, una mia grande diffidenza. Ciò chiarito, mi permetta il Q. di chiedergli: da che desume egli che il mutamento di opinioni del Solazzi sia stato « precipitoso », e su che basa l'asserzione che il ripensamento solazziano sia stato « rocambolesco »? È particolarmente questo secondo aggettivo che mi cuoce. Per quanto ne so io, Rocambole, il protagonista di venti e più romanzi d'appendice del visconte Pierre-Alexis Ponson du Terrail (1829-1871), era un fior di mascalzone, un malandrino di tre cotte, un sanguinario spietato, uno spericolato furbacchione. « Rocambolesco » si dice, in francese e in italiano, di un audace avventuriero o di un fattaccio strabiliante. Possibile che Q. non ci abbia pensato? Anzi, possibile che un uomo dell'equilibrio del Q. lo abbia scritto? Uhm, vi è qualche cosa a p. 322 che non si attaglia a quanto sappiamo (e apprezziamo) dello stile consueto a R. Quadrato. Forse sarà intervenuto a turbare il discorso un glossatore malevolo. Sapete come sono questi glossatori? Precipitosi e rocamboleschi, i maledetti. [A. G.].

22. Sono sinceramente lieto, come componente del consiglio degli anziani, di dare un cordiale benvenuto a due nuovi acquisti della consociazione giusromanistica: Hans-Dieter Spengler, per le sue *Studien zur « interrogatio in iure »* (Beck ed., München 1994, p. XII-177), e Lorena Manna, per il suo libro su « *Actio redhibitoria* » e *responsabilità per i vizi della cosa nell'editto « de mancipiis vendundis »* (Giuffrè ed., Milano 1994, p. IX-288). I due argomenti, trascurati da parecchio tempo, meritavano di essere rivisitati e rispolverati: cosa che ambedue gli autori hanno fatto, a mio avviso, con competenza, con sobrietà, con chiarezza espositiva e con molta attenzione a non rompere nulla, anzi, se mai un po' esagerando, a ricomporre quelli che potevano sembrare i cocci lasciati sul posto dal passaggio di precedenti ed incauti interpolazionisti. Nel rimettere ad altri, che non mancheranno, l'onere di repertare le varie piccole (ma per nulla gravi) manchevolezze che un occhio esercitato è immancabilmente in grado di scorgere qua e là, mi limito, in questa sede, a sollevare una questione che può sembrare, a tutta prima, di carattere personale e quindi di scarso rilievo,

ma che è invece, a guardar bene, una questione di metodo e quindi di un certo peso. Sta in fatto che da mezzo secolo (il primo « flash » fu lanciato da un corso di lezioni catanesi del 1945) chi scrive ha enunciato ed elaborato, con numerosi argomenti ed attraverso non poche polemichette, l'ipotesi che la conclamata « codificazione giuliano-adrianea » dell'editto (quello pretorio e quello edilizio) sia, al novanta per cento, il frutto di un equivoco postclassico (*amplius e funditus*, sul tema, gli articoli raccolti in *Pagine di diritto romano* 4 [1994] 211-363). La teoria può essere, ovviamente, del tutto infondata, inattendibile, falsa; ma sta in fatto, anche a questo proposito, che nessuno si è preso la briga, di là dalla manifestazione di qualche generico dubbio, di contestarla alla radice, e sta altresì in fatto che il sottoscritto non è una « macchietta » napoletana che gorgheggi ipotesi accompagnandosi col mandolino, ma è (o crede di essere) uno studioso serio, pur se modesto di ingegno, che alla sua tesi, malgrado i molti riesami cui l'ha sottoposta, non ha saputo rinunciare (almeno sino alla decima edizione, 1994, della sua *Storia* e sino alla nota « *Inter amicos* » pubblicata in *Labeo* 40 [1994] 350 ss.). Ciò posto, la « teoria del Guarino » sarà pure un rospo noioso e poco seducente, ma di tenerne conto non direi che possa farsi a meno. La divergenza di sistematica tra i commentari edittali di Ulpiano (e di Giuliano) e quelli di Paolo (e di Gaio) non può essere illusoriamente spiegata con l'arbitrio espositivo dei diversi autori, quando si crede con la *communis opinio* che il testo dell'editto era codificato (così lo Splenger 28 ss.), ma deve portare ad accogliere in pieno l'autorevole ipotesi del Lenel (*EP.* 12), oppure a dar credito alla meno autorevole ipotesi mia (che cioè il testo edittale non era, in realtà, formalmente codificato). E quanto al fatto notissimo che il tenore dell'editto edilizio *de mancipiis vendundis*, così come si legge in Ulp. D. 21.1.1.1, differisce da quello riferito come vigente ai suoi tempi (dunque, dopo il principato di Adriano) da Gell. 4.2.1, non mi pare che la Manna possa senz'altro supporre con l'Arangio-Ruiz che il testo ulpiano sia sortito da una deliberata correzione apportata da Giuliano, in sede di codificazione, al testo gelliano (testo che sarebbe stato attinto ad una redazione pregiuliana dell'editto edilizio): l'Arangio-Ruiz del 1951-53 (cioè del corso su *La compravendita in dir. rom.*, riedito nel 1957) non avrà avuto sotto gli occhi i miei scritti del 1953, oppure ne avrà taciuto (ma non credo) *pietatis causa*, ma chi nel 1994 i miei saggi li conosce e li cita non dovrebbe astenersi (cosa facilissima) dal confutarli. Comunque, lo ribadisco per amor di chiarezza: non si tratta di fatto personale; si tratta solo di rigor del metodo. Noi del consiglio degli anziani siamo piuttosto esigenti al riguardo. [A. G.]

23. Accurata, precisa, completa e (pregio non trascurabile) sobria nell'esposizione è la monografia dedicata da Peter Kiess al concetto ed agli effetti della *confusio* (e del *contudere*) sia in ordine ai diritti reali, sia in ordine alle *obligationes*, sia nelle applicazioni in materia di successione ereditaria (K. P., *Die « confusio » im klassischen römischen Recht* [Dunker und Humblot ed., Berlin 1995, B. 21 Freiburger Rechtsgesch. Abhandl.] p. 207). Il titolo dice meno del contenuto perché non soltanto l'istituto « classico » è ricostruito con corretta metodologia sulla analisi critica delle testimonianze giustiniane, ma un capitolo finale è espressamente dedicato (p. 176 ss.) all'evo-

luzione storica della *confusio* sino al *Corpus iuris*. Una sola minima osservazione: il fatto che la *confusio* obbligatoria compaia solo in fonti postgiulianee non autorizza, data la scarsità del materiale di cui disponiamo, la tesi che già prima essa non fosse identificata dalla giurisprudenza romana. [B. B.]

24. Danilo Dalla ha pubblicato una raccolta di sue precedenti (e in taluni casi revisionate) *Ricerche di Diritto delle persone* (Giappichelli ed., Torino 1994, p. 185): lodevole iniziativa di approntamento di un corso dedicato agli studenti (p. 3), nonché di richiamo (anche se l'a. non lo dice) dei giusromanisti in carriera all'approfondimento di una materia che, per parer risaputa e quasi ovvia, è in realtà tuttora piena di irrisolti problemi. L'articolo su « La vecchiaia nelle fonti giuridiche romane » (p. 65 ss.), che esce in contemporanea anche nell'ambito di una serie di saggi dedicati al tema della vecchiaia da molteplici punti di vista, vuol essere, per gli « interessati » come me, particolarmente confortante. A prescindere dalle effusioni retoriche (e facendo finta di niente nei confronti dei sarcasmi satirici), i vecchi non se la vedevano poi tanto male col diritto di Roma. Giusto, giusto, giustissimo, se non fosse che per circa dieci anni il giovane sodale Francesco Lucrezi, sedulo studioso del Sc. Macedoniano, mi ha fitto in testa, allietandomi con i suoi amabili conversari sul tema, un dubbio: il dubbio che in Roma antica, così come desumo per il giorno d'oggi da certe cronache sempre più frequenti di ristrutturazioni familiari operate da giovani impazienti d'ambo i sessi, i figli di famiglia (magari suggestionati dai loro genitori) masticassero amaro allorché il padre longevo osasse pretendere di avere ancora e sempre in mano il patrimonio di famiglia. Masticassero amaro e provvedessero largamente di conseguenza. Come provvedevano? Beh, non sempre mediante flagranti o facilmente accertabili omicidi di sangue (alla maniera di quel tal Macedonio, se così si chiamava, che dette la stura al famoso senatoconsulto), ma anche, direi, in modi più soffici: dall'emancipazione ottenuta con l'accompagnamento di anticipi sulla successione sino alla provocazione di una *interdictio prodigi* del *pater* con nomina di un curatore amico e condiscendente, se non addirittura complice. Che, se poi queste molteplici vie si rivelavano tutte impraticabili e la *pietas* filiale tratteneva dal fare ricorso ad opportuni *aconita*, vi era sempre la possibilità di giocare sul diffuso convincimento che i vecchi sono due volte bambini (Aristoph., *Nuv.* 1417) e che la vecchiaia è di per se stessa un morbo (Terent., *Phorm.* 575), sostenendo che il vegliardo fosse rimbambito, pazzereellone, insano di mente ed ottenendo la sua sottomissione ad un *curator furiosi* di manica larga. Siccome in età romana Siro Solazzi non c'era, non era poi difficile, con l'aiuto magari di una perizia medica di favore (come anche allora si usava), argomentare « alla triboniana », nel senso che il vecchietto, pur non essendo un inequivocabile *furiosus* a sensi delle *XII Tabulae*, fosse un tranquillo *demens*, in apparenza normalmente ragionante (e forse, in qualche caso, raziocinante sul serio per via di un intervallo di lucidità), e purtuttavia sconnesso, intermittente e alle soglie, voi mi capite, dell'Alzheimer. Poveri vecchi romani di una volta, quando non vi era ancora la severa procedura giudiziaria moderna dell'interdizione per malattia mentale e il vostro destino era tutto (o quasi) rimesso alle apparenze, alle voci, ai giudizi più o

meno sereni e interessati dei conoscenti. Forse anche perché aiutato da una certa personale esperienza di avvocato moderno, sta di fatto che io vi capisco ed ho pietà di voi. Grato al Dalla per avermi chiamato alla mente i vostri problemi, sapete che vi dico? Rispolvererò gli scritti del Solazzi, riesaminerò le cose alla luce della *cognitio ordinaria* e di quella (per voi più giovevole) *extra ordinem*, vedrò quindi che cosa si può fare, almeno in ordine al diritto classico. Adesso, subito, no: ho altre pratiche per le mani. L'anno venturo. Ma sí, l'anno venturo. («*Nemo est tam senex, qui se annum non putet posse vivere*»: Cic., *De sen.* 7.24). [A. G.]

25. Avevo sempre creduto che il naso di Cleopatra fosse di dimensioni normali, o più precisamente di dimensioni proporzionate alle fattezze del viso dell'affascinante regina, ma la rilettura di una pagina di Henri-Irénée Marrou (in *La conoscenza storica* [tr. ital.<sup>3</sup> 1969] 302) mi ha indotto a dubitare, ancor più del solito, di me stesso: « con assoluta obiettività . . . noi conosciamo . . . la lunghezza (eccessiva) del naso di Cleopatra ». A parte il fatto che la ritrattistica antica (cui in questo punto il M. si riferisce) non mi pare che sia soverchiamente abbondante e precisa in ordine alla figura fisica di Cleopatra VII, io mi domando: a Cesare, ad Antonio e ad altri numerosi personaggi piacque dunque una donna dal naso lungo (o grosso), o avvenne invece che essi non la guardarono troppo sofisticatamente in faccia e badarono piuttosto ad altre avvenenze della sua persona? Può darsi. Forse però l'equivoco sulle dimensioni « eccessive » del naso di Cleopatra è sorto nel M. per effetto dell'inesatto ricordo di un detto famoso di Blaise Pascal (*Pensées* 2.162): « Le nez de Cléopâtre: s'il eût été plus court, toute la face de la terre aurait changé ». Dal che desumo che anche per il grande pensatore di Clermont Ferrand Cleopatra aveva un naso né troppo lungo né troppo corto, anzi più tendente al minuscolo che al maiuscolo: date le sue ascendenze greche, si può addirittura supporre che avesse per l'appunto un naso greco. E della probabilità che le cose del mondo sarebbero andate diversamente, se il naso di Cleopatra fosse stato più corto, mi conferma il ricordo del viso di lei, accorciato per vero nel naso da una brutale martellata, che si conserva nella scultura a tutto tondo esposta nel Museo di Arte Antica a Torino: un orrore. [A. G.]